SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2171

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEDIN, DIANA, LAVAGNINI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1995

Limitazione ai nuovi iscritti del regime transitorio della previdenza complementare di cui all'articolo 15, capoverso 8-*quinquies*, della legge 8 agosto 1995, n. 335

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 15, titolato «Regime transitorio», ha introdotto apposite norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 124 del 1993, sulla previdenza complementare. In particolare, il citato articolo 15, al comma 5, dopo il comma 8-*ter* dell'articolo 18 del decreto legislativo anzidetto, ha aggiunto i nuovi commi 8-*quater* e 8-*quinquies*.

Il comma 8-*quater* faceva parte dell'originario disegno di legge presentato dal Governo; mentre l'8-*quinquies* fu introdotto quale emendamento nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge.

Tale comma così recita:

«L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento».

Va precisato anzitutto che:

le forme pensionistiche di cui al comma 1 dell'articolo 18 (alle quali il comma 8-*quinquies* fa riferimento) sono le forme pensionistiche complementari che risultano istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

i precedenti commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* regolano il regime transitorio delle forme pensionistiche, già esistenti alla data del 15 novembre 1992, gestite secondo il sistema finanziario della ripartizione per le quali le dette disposizioni consentono l'iscrizione di nuovi soggetti per compensare eventuali situazioni di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione delle norme (in particolare, articoli 7 e 8) contenute nel decreto legislativo n. 124 del 1993.

Premesso quanto sopra, la citata disposizione di cui al comma 8-*quinquies* dell'articolo 18 del decreto legislativo anzidetto, introdotto dal regime transitorio dell'articolo 15 della legge n. 335 del 1995, si presenta, così come formulata, in netto contrasto:

a) con il precedente comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 18, il quale fa salva, per gli iscritti alle forme già esistenti alla data 15 novembre 1992, la disciplina delle prestazioni e dei finanziamenti regolata da dette forme;

b) con l'anzidetto comma 7, secondo periodo, che ribadisce il principio della conservazione dei trattamenti maturati in base ai requisiti in possesso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo n. 124 del 1993;

c) con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che prevede (per il regime ordinario) l'accesso alle prestazioni per anzianità, alla condizione che sussistano 15 anni di contribuzione e 55 anni di età, ammettendo la possibilità di graduare ulteriormente tale accesso in ragione dell'anzianità.

Ora, il comma 8-*quinquies* può trovare una giustificazione logico-giuridica se viene riferito alle forme di cui al comma 8-*bis*, alle quali peraltro si riferiscono i commi 8-*ter* e 8-*quater*: cioè, alle forme già esistenti e gestite con il sistema a ripartizione che richiedano l'autorizzazione all'iscrizione di nuovi soggetti per 8 anni.

Pertanto, al fine di superare l'insanabile contrasto di cui sopra e di pervenire ad un dettato normativo chiaro ed univoco, che eviti ogni dubbio interpretativo, con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si propone di modificare il suddetto comma 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dall'articolo 15 della recente legge n. 335 del 1995, premettendo all'attuale formulazione le parole: «Per i nuovi iscritti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel comma 8-*quinquies*, aggiunto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono premesse le parole: «Per i nuovi iscritti».